

20851/10

4

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sesta Penale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CC ME

Richiesta copia studio  
dal Sig. I

per diritti €

Il                       
IL CANCELLIERE

Camera Consiglio del 27 maggio 2010

Registro generale 8939/2010

Sentenza n. 388

Composta dai Signori

1. Giovanni de ROBERTO
2. Francesco SERPICO
3. Luigi LANZA
4. Anna Maria FAZIO
5. Carlo CITTERIO

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello dell'Aquila e a

[Redacted]

avverso sentenza del Gip del Tribunale di Chieti del 17 dicembre 2009

visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;

udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria Fazio ;

letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Giocchino Izzo che  
ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata il Gip del Tribunale di Chieti ha applicato a

[Redacted]

[ ] su sua richiesta e con l'accordo del PM, la pena di anni due mesi otto di reclusione e € 13.800 di multa, per i delitti, ascritti sotto il vincolo della continuazione di detenzione e cessione di cocaina.

Ricorre il condannato e lamenta violazione di legge ed omessa motivazione per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.73 comma 5 dpr 309/90;anche il Procuratore Generale ha proposto impugnazione dolendosi per la concessione delle generiche sulla base del mero stato di incensuratezza dell'imputato in violazione dell'art.62 bis come modificato dalla L.n. 125 del 2008.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso del Procuratore Generale è fondato, mentre è palesemente infondato quello proposto dal [ ] .

Invero, è pacifico che, quando è stata emessa la sentenza impugnata, era già in vigore la nuova formulazione dell'art. 62 bis c.p., con cui il legislatore, con la L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 1, punto f- bis, - entrata in vigore il 26 luglio 2008 - di conversione del cd. decreto sicurezza (D.L. 23 maggio 2008, n. 92), attraverso la introduzione dell'art. 62 bis, comma 3, ha voluto escludere che la sola assenza di precedenti penali possa essere posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tale disposizione, che come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, si pone come ideale prosecuzione di quella operazione rigoristica iniziata con le modifiche apportate con la L. n. 251 del 2005, all'art. 62 bis, comma 2 (per cui è stata esclusa la possibilità per il giudice di fondare la applicazione della attenuanti generiche sui criteri contenuti nell'art. 133, comma 1, n. 3 e comma 2, qualora l'imputato sia recidivo reiterato) e all'art. 69 c.p. (per cui è stato inibito nel giudizio di bilanciamento fra circostanze la possibilità di dichiarare le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, sempre nel caso in cui l'imputato sia recidivo reiterato), ha l'obiettivo di restituire effettività alla sanzione penale, impedendo l'uso indiscriminato dei benefici che il legislatore ha inteso riservare a situazioni specifiche, più ristrette di quelle che precedentemente li autorizzavano. ( § Sez. 1, Sentenza n. 8635 del 2009 )

Poiché il reato contestato all'imputato è stato commesso il 7 novembre 2009, e cioè dopo la entrata in vigore della L. n. 125 del 2008, la sentenza impugnata ha violato tale legge, laddove ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche soltanto in base alla incensuratezza dell'imputato.

Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per l'ulteriore corso.

Del tutto inammissibile è il motivo di doglianza del [redacted], posto che nella richiesta di applicazione di pena concordata non era stata incluso il riconoscimento dell'attenuante; è evidente che non essendovi sul punto alcun accordo, il giudice non avrebbe potuto procedere d'ufficio all'applicazione dell'attenuante e del relativo trattamento sanzionatorio, essendo egli tenuto al rispetto della volontà delle parti, previo controllo della esatta qualificazione giuridica del fatto e della legalità della pena proposta e salvo che non risulti evidente ex art.129 cpp la insussistenza della responsabilità dell'imputato. Al di fuori di questo ambito, egli deve limitarsi a recepire l'accordo, e non è configurabile alcun potere di impugnazione della sentenza.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del [redacted] al pagamento delle spese processuali e della somma, che si reputa equo determinare in € millecinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Chieti.

Dichiara inammissibile il ricorso di [redacted] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € millecinquecento alla cassa delle ammende.


Così deciso in Roma il 27 maggio 2010.

*Anna Maria Fazio*  
Anna Maria FAZIO

Consigliere est

*Giovanni de Roberto*  
Giovanni de ROBERTO

Presidente



*Scalfia*